

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE  
Direzione Generale del Demanio Marittimo e dei Porti

Div.I - Sez.I  
Prot.n.518164/A.2.50

Roma, lì 19 Settembre 1963  
- A TUTTE LE DIREZIONI MARITTIME  
ED A TUTTE LE CAPITANERIE DI  
PORTO -

# circ. 65 ser. II

OGGETTO: Amministrazione del pubblico demanio marittimo - Conces-  
sioni a scopi turistici-balneari.

*in materia*  
*D. 11*

- AL CONSORZIO AUTONOMO DEL PORTO  
DI

GENOVA

- ALL'ENTE AUTONOMO DEL PORTO DI

NAPOLI

- AL PROVVEDITORATO AL PORTO DI

VENEZIA

- ALL'ENTE AUTONOMO DEL PORTO DI

PALERMO

CAPITANERIA DI PORTO LIVORNO	
Prot. N.	23289
Data	3 OTT. 1963
Col.	11.14 <i>Alu.</i>

E' a tutti noto come l'utilizzazione dei beni demaniali marit-  
timi a scopi turistici-balneari abbia avuto, nell'ultimo decennio,  
un notevolissimo incremento: ciò che ha reso necessario l'adozio-  
di particolari criteri nell'amministrazione dei beni stessi al fi-  
ne di porre rimedio ai fenomeni, che già si andavano profilando con  
particolare intensità degli accaparramenti delle spiagge e degli  
arenili da parte di privati e, soprattutto, del progressivo snatura-  
mento della destinazione dei beni stessi dal pubblico uso da parte  
della generalità dei cittadini alle esigenze particolari di deter-  
minate categorie.

Tali fenomeni si sono resi possibili soprattutto in quanto  
non sempre è stato tenuto presente che la qualificazione demaniale  
pubblica dei beni in questione trae origine e giustificazione dalla  
loro naturale, esclusiva destinazione all'uso pubblico e che la sot-

trazione degli stessi e tale loro fondamentale e primaria destinazione e l'utilizzazione esclusiva da parte di enti e di privati deve avere, conseguentemente, carattere del tutto eccezionale e deve, comunque, non essere in contrasto od in antitesi con le esigenze dei pubblici usi marittimi.

In passato l'attività dell'Amministrazione marittima in tale particolare campo di sua competenza era, può dirsi, limitata ad un'azione strettamente giuridico-amministrativa, mentre oggi il profilarsi dei sopracennati fenomeni di sempre più intensa utilizzazione dei beni demaniali marittimi ed il progressivo mutamento della loro fondamentale destinazione, a seguito delle pressanti esigenze delle attività turistico-balneari, ha reso necessario l'impostazione e la attuazione, in tale campo, di una vera e propria politica, intesa a regolare, con chiara e completa visione dei detti problemi ed esigenze anche nei loro prevedibili sviluppi futuri, l'utilizzazione dei beni stessi ed a dettare in materia principi di ordine generale tali da fornire agli uffici ed agli organi periferici dell'Amministrazione marittima sicure ed univoche direttive, che siano loro di guida nella quotidiana azione amministrativa.

Tali nuovi principi ed indirizzi in materia di amministrazione dei beni demaniali marittimi hanno già formato oggetto delle circolari n.41 - in data 10 aprile 1961 -, n.51 - in data 2 maggio 1962 - e n.61 - in data 25 maggio 1963 -, ma si ritiene ora opportuno puntualizzare, riassumere, completare ed aggiornare dette disposizioni a mezzo della presente circolare che modifica le sopracitate circolari, abrogandole per quanto non sia compatibile con le disposizioni appresso specificate.

- 1°) Deve costituire direttiva fondamentale il principio che i beni del demanio marittimo sono, per loro natura, destinati all'uso pubblico e che la destinazione dei beni stessi a singole, particolari esigenze deve avere carattere del tutto eccezionale ed essere, comunque, tale da soddisfare ad un tempo l'interesse della generalità.
- 2°) Deve in ogni modo evitarsi che il rilascio delle concessioni demaniali marittime dia luogo, sotto qualsiasi forma, ad indebiti

accaparramenti di aree, a forme di mera speculazione o ad abusi.

3°) Deve in ogni caso curarsi che le costruzioni e gli impianti realizzati nel demanio marittimo non rappresentino offesa o danno per i valori estetici delle zone litoranee, particolarmente per le località di maggiore interesse. A tal fine la doverosa collaborazione con gli organi periferici dell'Amministrazione della Pubblica Istruzione verrà intensificata al pari di quella già in-atto con gli altri enti ed organi locali competenti in materia.

4°) Parimenti dovrà essere intensificata al massimo l'azione di reciproca collaborazione tra le Autorità marittime periferiche e gli Enti locali (Regioni, Province, Comuni, Enti Provinciali del Turismo, Aziende di Soggiorno), al fine di garantire - sia pure con il dovuto rispetto dei poteri e delle facoltà istituzionalmente spettanti a questa Amministrazione - una effettiva, sostanziale rappresentanza e tutela delle esigenze e degli interessi locali in ordine a quanto attiene alle utilizzazioni dei beni demaniali marittimi, con particolare riguardo a quelle a carattere turistico-balneare.

5°) Concessioni balneari.

a) Il fronte a mare delle singole concessioni balneari, (fermo restando il criterio di larghezza massima di una lunghezza oscillante di regole fra i ml.100 ed i ml.200), dovrà essere altrimenti determinato con costante riferimento al caso singolo ed alle particolari esigenze della zona, specie dal punto di vista turistico. In ogni caso, tali eccezioni dovranno essere consentite, previa autorizzazione di questo Ministero.

b) Ogni 200 metri circe di concessioni balneari dovrà essere lasciata libera una zona di arenile di ml.20 per il libero accesso del pubblico al mare. Alla pulizia, alle sorveglianze ed al mantenimento del buon regime di tali zone dovranno provvedere, in egual concorso fra loro, i titolari delle concessioni balneari limitrofe.

c) Nell'ambito delle spiagge destinate agli usi balneari dovranno essere lasciati liberi al pubblico godimento, in aggiunta alle zone di accesso di cui alla lettera b), uno o più tratti di are

nili di ampiezza all'incirca dell'estensione media delle concessioni per stabilimenti balneari esistenti nella zona, tenendo conto delle particolari situazioni locali.

- d) Negli stabilimenti balneari attualmente muniti di recinzioni normali alle battigie dovrà essere lasciata libera la fascia di arenile di ml.5, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito del pubblico. Ovviamente il pubblico in transito non potrà sostare sulle aree asservite agli stabilimenti.
- e) Le recinzioni degli stabilimenti balneari non potranno spingersi in mare ma debbono in ogni caso lasciare libere la fascia di arenile di cui alla lettera d).
- f) Le recinzioni in filo spinato esistenti dovranno essere subito rimosse e sostituite con altro tipo che non costituisca fonte di pericolo per il pubblico e che non impedisca la visuale.
- g) Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sugli arenili non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulla spiaggia; inoltre gli ombrelloni e le altre attrezzature balneari, anche mobili, non possono essere sistemati sulla fascia di 5 metri di cui alla lettera d).
- h) Gli impianti per uso balneare dovranno essere oltre che ineccepibili sotto il profilo igienico anche decorosi e di ragionevoli dimensioni in modo da non deturpare i lungomare e le spiagge con costruzioni ingombranti ed antiestetiche; tali impianti debbono lasciare libera al massimo la vista del mare. Nell'istallazione dei locali collettivi (ristoranti, bar, sale di riunioni) dovrà essere fatto largo uso di costruzioni a giorno; le cabine non dovranno essere disposte in file continue, ma opportunamente intervallate da uno spazio libero per ogni piccolo gruppo di cabine, qualora le stesse siano in posizione tale da impedire la vista del mare; la recinzione degli stabilimenti verso terra non deve essere in muratura, ma in rete metallica o con altro sistema a giorno.
- i) All'inizio della stagione balneare i concessionari dovranno particolarmente curare la revisione e la manutenzione degli im-

pianti (sia in legno che in murature) con particolare riguardo alla tinteggiatura.

6°) Concessioni per case di abitazione e per alberghi.

a) Al fine di evitare che le aree demaniali marittime vengano sottratte alla loro naturale destinazione è vietato, di regola, di assentire nuove concessioni per la costruzione di alberghi e di case per abitazione o per villeggiatura. Eventuali eccezioni potranno essere consentite - sempre previa autorizzazione, caso per caso, di questo Ministero - solo per quelle località per le quali non si può ragionevolmente prevedere come prossime la valorizzazione da parte del pubblico e sempre che, ben inteso, le concessioni stesse non siano in contrasto con le necessità dei pubblici usi del mare (navigazione, pesca, dipor- to, ecc.).

b) Le richieste di concessioni di aree demaniali marittime da as- servire ad alberghi, ville, cottages, o da destinare all'im- pianto di cabine private ed in genere qualsiasi utilizzazione dei beni demaniali marittimi per scopi meramente privatistici dovranno essere valutate con particolare rigore ed autorizzate soltanto per quelle spiagge non frequentate dai bagnanti e per le quali quindi la destinazione a fini privati di determinate aree demaniali marittime non si risolve in una sottrazione del- le aree stesse all'uso pubblico.

Inoltre le aree stesse non dovranno essere recintate - nor- malmente alle battigie - fino al mare, ma dovrà essere lascia- ta libera una fascia di arenile di ml.5, come indicato al pun- to d).

7°) Costruzioni di opere a carattere stabile.

La costruzione sul demanio marittimo di opere a carattere stabile - e soprattutto di quelle in murature ed in cemento ar- mato - deve essere limitata al minimo possibile e dovrà invece essere sempre data la preferenza alle costruzioni leggere e fa- cilmente rimovibili. Ciò al duplice scopo di evitare che l'in- sediamento di vasti complessi di costruzioni stabili sul dema-

nio marittimo finisce per snaturarne le caratteristiche e di evitare altresì pregiudizi non facilmente eliminabili, all'estetica delle spiagge.

Com'è noto, inoltre, le costruzioni in materiale leggero presentano nei confronti di quelle in muratura, per quanto attiene alle utilizzazioni a carattere turistico-balneare, una serie notevole di vantaggi quali: un più modesto impiego di capitali; la minore esposizione ai danni conseguenti all'azione delle mareggiate (data la possibilità di smontare tali costruzioni, anche se solo in parte, durante la stagione invernale); la possibilità di più rapide ed economiche trasformazioni e modifiche in relazione sia al necessario, continuo aggiornamento estetico e funzionale - che costituisce una caratteristica precipua di tali impianti - sia alle trasformazioni subite delle spiagge a causa dei fenomeni, spesso imponenti, di ripascimento o di erosione in atto in moltissime zone del litorale nazionale.

8°) Concessioni per uso agricolo.

- a) Il rilascio di nuove concessioni per uso agricolo deve essere limitato alle zone per le quali non sia prevedibile alcuna possibilità di sviluppo turistico-balneare.
- b) Le concessioni per colture di tipo erboreo (compresi oliveti, agrumeti e vigneti) o che comportino lavori di bonifica, di canalizzazione, di sistemazione del terreno, costruzioni di manufatti destinati a scopi agricoli, devono essere regolate con atti formali e limitate al minimo possibile, in considerazione che tali utilizzazioni si risolvono, in pratica, in una permanente sottrazione delle aree demaniali alla loro naturale destinazione. Le concessioni per colture a ciclo annuale (ortaggi, seminativi) possono essere assentite con licenza.

Si fa infine appello alla sensibilità ed alla comprensione dei dirigenti gli Uffici periferici dell'Amministrazione marittima ed in genere di tutto il personale destinato ai servizi demaniali marittimi, affinché, nello svolgimento delle loro funzioni in tale campo

particolarmente importante e delicato, venga prestata, come sempre, la più efficace collaborazione, primo ed indispensabile presupposto per il raggiungimento dei fini e per l'attuazione dei criteri sopra indicati.

Questo Ministero si riserva di provvedere ad ispezioni per l'esatta attuazione delle norme contenute nella presente circolare.



IL MINISTRO

*Ammined*